

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../ 864166 /2007

OGGETTO: COMUNE DI RONDISSONE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. -
D.C.C. N. 9 DEL 27/02/2007 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Rondissone, con deliberazione del C.C. n. 9 del 27/02/2007, ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, trasmesso alla Provincia in data 14/07/2007 (pervenuto il 18/07/2007), (*Prat. n. 077-2007*), per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 9/2007, di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, finalizzati a rendere ammissibile la localizzazione di un'attività produttiva su aree agricole;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- trasformazione di un'area agricola (per mq 28.239) ad aree produttive di completamento, posta tra due aree industriali esistenti, prospettante l'Autostrada "A4" Torino-Milano;
- creazione della nuova area a destinazione produttiva "5i26", della superficie territoriale di mq 32.400, superficie fondiaria mq 29.454, indice di utilizzazione territoriale 0,40 mq/mq, rapporto di copertura 40%, altezza m 11,50, superficie utile mq 12.960, modalità di attuazione mediante permesso edilizio convenzionato;
- le conseguenti modifiche alla cartografia di Piano;
- modifica dell'art. IV.5.10 "*Fasce di rispetto*" delle Norme di Attuazione, al fine di disciplinare l'edificazione in presenza di aree asservite da fasce di rispetto di elettrodotto;
- la redazione di apposita "*Relazione geologico-tecnica*" relativa all'area oggetto di intervento;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. di formulare, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Villafranca Piemonte con deliberazione C.C. n. 17 del 23/03/2007, le seguenti **osservazioni**:

- a) in merito alla previsione della nuova area produttiva "5i26", si rileva che:
- l'area è localizzata su terreni di II^a classe di capacità d'uso dei suoli: si segnala che l'art. 25, comma 5, L.R. 56/77 recita "*Il Piano Regolatore non può destinare ad usi extraagricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue e quelli ad elevata produttività ...*". Tale dettato normativo è stato assunto dal P.T.C. con la direttiva di cui all'art. 4.2.2. delle N.d.A., che può essere superata solo "*in via eccezionale, sulla base di decisioni adeguatamente motivate, quando manchino le possibilità di localizzazione alternativa...*";
 - con riferimento alla disciplina del P.T.C. relativa agli insediamenti produttivi, si rammenta che la direttiva fissata dall'art. 10.4.1 delle N.d.A., impone che le proposte di nuove aree produttive nei Piani Regolatori debbano essere adeguatamente motivate e quantificate "*.. anche in riferimento alle potenzialità delle aree produttive esistenti;*";
 - l'area è interessata da vincolo di elettrodotto, che può rappresentare un elemento pregiudizievole per l'effettivo utilizzo dell'immobile a fini produttivi; la prevista modifica dell'art. IV.5.10 "*Fasce di rispetto*" delle Norme di Attuazione, volta a disciplinare l'edificazione in presenza di aree asservite da fasce di rispetto di elettrodotto, non pare coerente con la più recente legislazione in materia di tutela della salute e di protezione dalle esposizioni ed emissioni elettromagnetiche, stabilite dal D.Lgs. 259/2003 "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (sui limiti di esposizione) e dalla L.R. 19/2004 "*Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*"; si sottolinea l'opportunità di richiedere specifico parere all'APAT-ARPA, competente in materia;
 - si suggerisce, in sede di approvazione della Variante, di integrare gli atti con i contenuti sopra esplicitati, in particolare mediante un'approfondita ed esauriente analisi delle motivazioni che hanno determinato la scelta localizzativa operata;
- b) gli allegati della Variante proposta, per i contenuti ivi rappresentati, non rispondono ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998, per i seguenti elementi di criticità:
- la "*Relazione illustrativa della Variante*", appare alquanto scarna e priva dei necessari elementi tecnici, di analisi e conoscitivi sulle motivazioni che hanno condotto alla scelta operata;
 - la qualità della base cartografica disponibile non consente una puntuale lettura dei contenuti in variante rispetto al P.R.G.C. vigente: si suggerisce di porvi rimedio, per quanto possibile, adottando gli opportuni accorgimenti grafici, al fine di migliorare la "*lettura*" puntuale e corretta delle modifiche introdotte;
 - non risultano essere state allegate anche le tavole del P.R.G.C. vigente;

- le "*Norme di Attuazione (stralcio)*" si limitano ad illustrare le sole parti modificate: al fine di favorire una corretta ed esauriente valutazione dei contenuti della Variante, dovrebbero essere inserite integralmente anche le definizioni e prescrizioni relative alle destinazioni d'uso ammesse dell'area "5i26", le modalità attuative;
 - c) si constata che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione deve essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;
 - d) ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*", ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
 3. **di trasmettere** al Comune di Rondissone la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,